

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 22 novembre 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (COM(2017) 489).

La Commissione Politiche dell'Unione europea, esaminato la proposta in titolo, considerato che essa ha ad oggetto la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e aggiorna le disposizioni della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, contestualmente abrogandola. Le ragioni dell'intervento normativo in sede europea risiedono nella presenza di lacune normative che rendono in parte obsoleta la decisione-quadro, soprattutto per gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni, e che consentono un'applicazione disomogenea tra gli Stati membri. In particolare: sono puniti in maniera differente alcuni reati commessi con determinati mezzi di pagamento, come quelli virtuali, nonché gli atti preparatori alle frodi. Inoltre, per alcuni reati non è possibile svolgere efficacemente le indagini e le azioni penali e, pertanto, le nuove disposizioni intendono rafforzare la cooperazione giuridica di polizia nonché la cooperazione con le autorità di contrasto. La normativa vigente presenta, inoltre, lacune anche rispetto agli strumenti di prevenzione di tali reati;

rilevato, in particolare, che:

- l'articolo 2 include tra le definizioni rilevanti quella delle valute virtuali. Tale definizione corrisponde a quella prevista dalla proposta COM(2016) 450, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

- sono definiti i reati di utilizzazione fraudolenta di mezzi di pagamento (articolo 3), i reati preparatori all'utilizzazione fraudolenta di mezzi di pagamento (articolo 4), i reati connessi ai sistemi di informazione (articolo 5), i reati relativi ai mezzi utilizzati per commettere i reati di frode (articolo 6), l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo (articolo 7), le sanzioni per le persone fisiche (articolo 8), la responsabilità e le sanzioni per le persone giuridiche (articoli 9 e 10);

- gli articoli 11 e 12 recano disposizioni in materia di giurisdizione e di indagini, mentre gli articoli 13 e 14 si riferiscono allo scambio di informazioni e comunicazione di reato;

- gli articoli 15 e 16 recano disposizioni in materia di assistenza alle vittime e in materia di prevenzione;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

ritenuto che:

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E

- la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, relativo alla fissazione a livello europeo di «*norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale*». Tra le «*sfere di criminalità*» richiamate espressamente dal Trattato figurano la «*contraffazione di mezzi di pagamento*», la «*criminalità informatica*» e la «*criminalità organizzata*»;

- il principio di sussidiarietà è rispettato, essendo correlato alla necessaria dimensione transazionale degli illeciti commessi mediante la frode dei mezzi di pagamento diversi dal contante, il più delle volte utilizzati in transazioni *online* e in cui è quindi difficile apprezzare la localizzazione in un solo Stato membro. Del resto, la necessità di un'azione europea è già insita nella vigenza ultradecennale della direttiva 2001/413/GAI, che viene abrogata. Inoltre, prevedere una dimensione europea per tali illeciti impedisce alla criminalità organizzata di sfruttare il fatto che in talune giurisdizioni vi siano sanzioni più miti o addirittura non vi siano sanzioni;

- il principio di proporzionalità è anch'esso rispettato, recando la proposta le sole disposizioni necessarie all'adeguamento delle misure vigenti in questo settore, alle nuove minacce;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- la base giuridica utilizzata dalla Commissione consente agli Stati membri l'utilizzo del "freno di emergenza" previsto dall'articolo 83, paragrafo 3, del TFUE. In base a tale previsione, se un membro del Consiglio ritiene che la proposta normativa che fissa le norme minime in materia penale «*incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale*», può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tale caso, la procedura viene sospesa.

La procedura del "freno d'emergenza" è declinata, sul piano interno, mediante l'articolo 12 della legge n. 234 del 2012, in base al quale, il rappresentante dell'Italia nel Consiglio UE «*è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio europeo, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso*». Peraltro, decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta alle Camere, «*il Governo può esprimere un voto favorevole ... anche in mancanza della pronuncia parlamentare*»;

Nel merito della proposta, non si ritiene di dover richiedere l'attivazione del meccanismo del freno di emergenza, in quanto le disposizioni previste appaiono coerenti con l'ordinamento giuridico penale italiano, che assegna un ruolo fondamentale alla prevenzione e alla repressione dei reati di frode.

- in riferimento all'articolo 5 della proposta, concernente i reati connessi ai sistemi di informazione, si ritiene opportuno che venga chiarito e sia precisato meglio cosa si intenda per «*ingiusto profitto*» a vantaggio dell'autore del reato o di terza persona, nonché quali ipotesi costituiscano le fattispecie di reato oggetto della normativa sanzionatoria, in riferimento al trasferimento di denaro, di valore monetario o di valute virtuali, operato attraverso «*l'interruzione o l'ostacolo al funzionamento di un sistema di informazione*» o «*l'alterazione dei dati informatici*».

Nadia Ginetti